



COMUNE DI BALLAO

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE : Amministratori\Ufficio del Sindaco

Responsabile: Cubeddu Severino

ORDINANZA N. 6

in data 15/05/2020

OGGETTO:

PULIZIA TERRENI E AREE NEL CENTRO ABITATO - PRESCRIZIONI
A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA, SALUTE E INCOLUMITA'
PUBBLICA

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio per il triennio 2020-2022;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 20 del 02 maggio 2020, art. 11, con la quale si consentono, in ambito regionale, le attività necessarie per ottemperare alla Deliberazione di Giunta di cui sopra, nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio da COVID-19 (distanziamento e divieto di assembramento);

VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile – Rischio Incendio d'Interfaccia, approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 03 giugno 2011;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, con il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

CONSIDERATO che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono, per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti nonché condizione ideale per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;

ATTESO che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

PRESO ATTO dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

EVIDENZIATO che la presenza di cani e gatti randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto ed al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente, programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente nonché della sicurezza urbana;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;

VISTA la L. 225/92, così come modificata dalla L. 100/2012, che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

CONSIDERATO inoltre l'alto numero di terreni, giardini, cortili e aree, posseduti a qualsiasi titolo da privati, persone fisiche o giuridiche, da cui fuoriescono siepi, rampicanti e rami d'albero sulle pubbliche vie che arrecano o possono arrecare sudiciume, con la caduta di frutti, fiori e foglie nonché pericolo, anche grave, per i passanti;

RITENUTO, pertanto, di dover ordinare, specie a tutela dell'integrità fisica dei cittadini, come sopra definito, anche la potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, in base alla stessa normativa e secondo lo stesso iter logico giuridico di cui ai precedenti capoversi;

ORDINA

1. Nelle aree ricadenti nel centro abitato e periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, sia di proprietà di privati che di Enti Pubblici, i seguenti provvedimenti:

1. Ai proprietari o detentori di cortili e di aree edificate e non di provvedere alla cura e alla bonifica delle stesse mediante falciatura dell'erba e rimozione dei residui di falciatura e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri).
2. Ai proprietari o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti la pubblica via.
3. A tutti i cittadini di evitare il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi.

4. Ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le loro abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario avvalendosi della consulenza del Servizio Veterinario, provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile sufficientemente curato (con pavimentazione facilmente lavabile).
5. Ai proprietari o detentori di cortili o fondi di cui al comma 1, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica e tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare.
6. Ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano.
7. Ai proprietari e/o conduttori di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali di ripulire, dalle erbacce, sterpaglie, rovi ed eventuali rifiuti, l'area limitrofa alla strada pubblica per una fascia di larghezza non inferiore a 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.
8. Ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 7, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri.
9. Ai proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, di realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
10. La potatura di fronde, rami ed arbusti prospicienti la sede stradale e le aree pubbliche affinché non debordino ad altezza inferiore a m 5,00;
11. La pulizia giornaliera del suolo pubblico da foglie, rami e frutti eventualmente caduti.

PRESCRIVE

Le disposizioni previste dall'articolo 1 dovranno essere eseguite con decorrenza immediata entro e non oltre la data del 01 GIUGNO 2020, inoltre il proprietario o detentore delle aree di cui sopra dovrà curare la pulizia delle aree come da disposizioni precedenti fino al 31 OTTOBRE, data fissata per la cessazione dell'emergenza incendi e comunque saranno efficaci sino all' eventuale revoca dell'Ordinanza.

A far data dal 1° giugno e fino al 31 ottobre non si potrà procedere ai così detti "abbruciamenti" di sterpaglie, rovi e simili se non con apposita autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale competente per territorio.

Le manifestazioni pirotecniche previste nel "periodo di elevato rischio di incendio", ossia dal 01 giugno al 31 ottobre, devono essere autorizzate dal Servizio Territoriale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per territorio, previa formale richiesta da inviare almeno 10 giorni prima dello spettacolo.

In caso di inosservanza di tali disposizioni e trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, si procederà all'irrogazione delle sanzioni previste, cui seguirà formale diffida ad eseguire quanto disposto entro 15 giorni dalla data di notifica.

Decorso tale termine il Comune provvederà direttamente a far eseguire gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati.

L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente Ordinanza, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da **€. 25,00 a €. 500,00** come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000, introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50.

INFORMA

Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e che l'autorità competente è il Sindaco al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi. Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 104/2010, è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare la presente Ordinanza.

L'ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale;

Gli Agenti della Polizia Locale, la Forza Pubblica e le Autorità sanitarie, sono incaricate di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

DISPONE

Che alla presente Ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge alle seguenti Autorità e soggetti:

- Al Servizio Unico di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Gerrei – Sede Planu Sanguni
- Alla Stazione Carabinieri di Armungia - Armungia
- Alla Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di San Nicolò Gerrei- San Nicolò Gerrei
- All'Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari
- All'Ufficio Tecnico comunale- Sede
- All'Albo Pretorio on line del Comune di Ballao

Ballao, 15/05/2020

IL SINDACO
(Rag. Cubeddu Severino)